

**Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali**

<b>Procedimento conseguente ed istanza di parte o attivato d'ufficio</b>	<b>Riferimenti normativi</b>	<b>Provvedimento finale</b>	<b>Atto di competenza dell'Autorità di bacino</b>	<b>Termine per l'adozione dell'atto dell'Autorità di bacino</b>	<b>Documentazione da trasmettere all'Autorità di bacino</b>	<b>Responsabile del procedimento dell'Autorità di bacino*</b>
Istanza di sdemanializzazione delle aree appartenenti al demanio idrico statale	Art. 5 L. 37/94 Art. 115 D.Lgs. 152/2006	Decreto ministeriale di sdemanializzazione	Parere di compatibilità rispetto alla pianificazione di bacino	90 giorni dal ricevimento della richiesta (1)	- Istanza di sdemanializzazione - Documentazione tecnica	Funzionario designato Dirigente di riferimento
Istanza di concessione di grande derivazione di acque pubbliche	Art. 96 D.Lgs. 152/2006	Decreto ministeriale/regionale di concessione di grandi derivazioni di acque pubbliche superficiali e sotterranee	Parere in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni del piano di tutela delle acque	90 giorni dal ricevimento della richiesta (1)	- Istanza di concessione - Progetto di massima e documentazione di cui alla circolare dell'Autorità di bacino prot. n. 2556 del 22.11.2005	Funzionario designato Dirigente di riferimento
Istanza di concessione di piccola derivazione di acque pubbliche	Art. 96 D.Lgs. 152/2006	Decreto regionale/provinciale (solo per la provincia di Belluno) di concessione di piccola derivazione di acque pubbliche superficiali o sotterranee	Parere in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni del piano di tutela delle acque	40 giorni dal ricevimento della richiesta (1)	- Istanza di concessione - Progetto di massima e documentazione di cui alla circolare dell'Autorità di bacino prot. n. 2556 del 22.11.2005	Funzionario designato Dirigente di riferimento
Approvazione di piani e programmi (statali, regionali, interregionali, transfrontalieri) assoggettati a valutazione ambientale strategica	Art. 4-18-30-32bis D.Lgs. 152/2006	Parere motivato	Parere in ordine alla compatibilità dei piani/programmi con le previsioni del piano di bacino in qualità di soggetto competente in materia ambientale	30 giorni dalla trasmissione del documento preliminare per la verifica di assoggettabilità; 60 giorni dalla pubblicazione nella GU o nel BUR della proposta di piano o di programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica per la consultazione	- Documento preliminare - Proposta di piano o programma - Rapporto ambientale - Sintesi non tecnica	Funzionario designato Dirigente di riferimento
Approvazione di progetti relativi ad opere (statali, regionali, interregionali, transfrontalieri) assoggettati a valutazione di impatto ambientale	Art. 19-29-30-32bis D.Lgs. 152/2006	Provvedimento di valutazione di impatto ambientale	Parere in ordine alla compatibilità delle opere con le previsioni del piano di bacino in qualità di soggetto competente in materia ambientale	60 giorni dalla trasmissione del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale; 60 giorni dalla presentazione dell'istanza all'autorità competente per la consultazione	- Progetto preliminare - Studio preliminare ambientale - Istanza definitiva - Progetto definitivo delle opere - Studio impatto ambientale - Sintesi non tecnica	Funzionario designato Dirigente di riferimento
Aggiornamenti del Piano per l'assetto idrogeologico/Piano di gestione del rischio di alluvioni	Art. 6 norme di attuazione del Piano per l'assetto idrogeologico	Decreto segretariale	Viene riportato in calce l'art. 6	Viene riportato in calce l'art. 6	Viene riportato in calce l'art. 6	Funzionario designato Dirigente di riferimento

\*ai sensi dell'articolo 9bis della legge n. 241/90 il soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia è il Segretario generale

(1) salvo interruzione del termine per esigenze istruttorie

## ART. 6 – Aggiornamenti del Piano

1. Le previsioni del Piano possono essere oggetto di aggiornamenti, integrazioni puntuali e circoscritte, in conseguenza di:

- A. meri errori materiali, carenze e/o imprecisioni;
- B. realizzazione di adeguati interventi di mitigazione;
- C. nuove conoscenze a seguito di studi o indagini di dettaglio;
- D. nuove situazioni di dissesto.

2. Nel caso di cui alla lettera A) del comma 1 il Segretario dell'Autorità di Bacino, su parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, provvede con proprio decreto all'aggiornamento di Piano. Il decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente ne assicura sul proprio territorio la massima pubblicità.

3. Nel caso di cui alla lettera B):

B.1

I. Il soggetto proponente può preliminarmente presentare alla competente Regione il progetto dell'intervento, unitamente ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità; II. la Regione, previa istruttoria, trasmette all'Autorità di Bacino una proposta di aggiornamento di piano;

III. la proposta è inviata anche alle Province territorialmente interessate per l'espressione del proprio parere all'Autorità di Bacino e alla Regione, entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale il parere si intende reso positivamente;

IV. la proposta è altresì trasmessa al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, ai fini della affissione all'albo pretorio. Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far pervenire all'amministrazione comunale, entro 45 giorni dalla affissione del provvedimento, eventuali osservazioni che l'amministrazione deve trasmettere, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, all'Autorità di Bacino e alla Regione, nei successivi 15 giorni;

V. Il Segretario dell'Autorità di Bacino, acquisito il parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, provvede a comunicare l'ipotesi di aggiornamento del Piano;

VI. ultimati i lavori, il Segretario dell'Autorità di Bacino sulla base del certificato di collaudo/regolare esecuzione e della corrispondenza delle opere eseguite al parere espresso dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, provvede con decreto all'approvazione dell'aggiornamento del Piano. Tale decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente ne assicura sul proprio territorio la massima pubblicità.

B.2

I. Nel caso di interventi già realizzati e collaudati il soggetto proponente può comunque presentare alla Regione una proposta di aggiornamento di piano.

II. Il soggetto proponente può presentare alla competente Regione la proposta, unitamente alla relativa documentazione e ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità; III. La Regione, previa istruttoria, trasmette all'Autorità di Bacino una proposta di aggiornamento di piano;

IV. La proposta è inviata anche alle Province territorialmente interessate per l'espressione del proprio parere all'Autorità di Bacino e alla Regione, entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale il parere si intende reso positivamente;

V. La proposta è altresì trasmessa al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, ai fini della affissione all'albo pretorio. Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far pervenire all'amministrazione comunale, entro 45 giorni dalla affissione del provvedimento, eventuali osservazioni che l'amministrazione deve trasmettere, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, all'Autorità di Bacino e alla Regione nei successivi 15 giorni;

VI. Il Segretario dell'Autorità di Bacino, acquisito il parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, anche in merito al grado di mitigazione proposto, provvede all'eventuale emanazione del decreto di aggiornamento del Piano. Tale decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente ne assicura sul proprio territorio la massima pubblicità.

4. Nei casi di cui alla lettera C) del comma 1:

I. Il soggetto proponente presenta alla competente Regione la proposta, unitamente alla relativa documentazione e ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità;

II. La Regione, previa istruttoria, trasmette all'Autorità di Bacino una proposta di aggiornamento di piano;

III. La proposta è inviata anche alle Province territorialmente interessate per l'espressione del proprio parere all'Autorità di Bacino e alla Regione, entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale il parere si intende reso positivamente;

IV. La proposta è altresì trasmessa al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, ai fini della affissione all'albo pretorio. Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far pervenire all'amministrazione comunale, entro 45 giorni dalla affissione del provvedimento, eventuali osservazioni che l'amministrazione deve trasmettere, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, all'Autorità di Bacino e alla Regione, nei successivi 15 giorni; V. Il Segretario dell'Autorità di Bacino, acquisito il parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, provvede all'eventuale emanazione del decreto di aggiornamento del Piano. Tale decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente ne assicura sul proprio territorio la massima pubblicità.

5. Nel caso di cui alla lettera D) del comma 1 il Segretario dell'Autorità di Bacino, su segnalazione di enti ed amministrazioni pubbliche, ove ritenga ne sussista la necessità, adotta, con decreto immediatamente efficace, le nuove ipotesi di perimetrazione individuandole come "zone di attenzione" di cui all'art. 5. Il decreto è trasmesso al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, alla Provincia competente, agli organi di Protezione civile, al Ministero e alla Regione competenti.

6. Il decreto di aggiornamento del Piano è immediatamente trasmesso al Ministero dell'Ambiente, della Tutela del territorio e del Mare che lo porta a conoscenza del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino nella prima seduta utile.

